

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1667</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, CACCIA, MELELEO, STEGAGNINI, BONETTI,  
ASTORI, SAVIO**

*Presentata il 9 maggio 1984*

**Nuove modalità per la determinazione del trattamento  
retributivo per il personale militare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente entrata in vigore della legge 20 marzo 1984, n. 34, nella quale sono previsti miglioramenti economici per appartenenti alle forze di polizia, ivi compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ecc. non ha tenuto conto delle esigenze delle forze armate. Per gli appartenenti alle altre Forze armate, esercito, marina ed aeronautica sono stati adeguati, dalla stessa legge, stipendi ed emolumenti di larga misura inferiori ai pari grado dei carabinieri e degli altri Corpi armati dello Stato.

In tale situazione si viene a determinare una evidente sperequazione tra appartenenti alle stesse Forze armate, che quotidianamente sono portate a rispondere dei gravosi compiti connessi sia agli impegni internazionali, quale la brillante operazione Libano, e agli impegni, purtroppo frequenti, di protezione civile.

Gli appartenenti alle Forze armate, presidio di libertà e di ordine, non possono essere considerati militari di serie B, per cui è doveroso compito del Parlamento valorizzare il loro impegno nel mantenimento della Pace nella libertà e della loro continua opera di aiuto e soccorso alle popolazioni civili del Paese.

Con la presente proposta di legge si vuole rendere giustizia a coloro che con generoso impegno operano quotidianamente nell'interesse della collettività con azioni ad alto livello di efficienza, quali il servizio del soccorso aereo, salvataggi in montagna, rifornimento idrico delle isole minori, servizio di sorveglianza ai pescherecci in Mediterraneo, sorveglianza dello spazio aereo territoriale, sorveglianza delle coste, servizio dei fari, questo solo per citare alcuni degli impegni che le nostre Forze armate assolvono per la salvaguardia della vita umana e del patrimonio nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Azione perequativa).

Agli appartenenti alle forze armate si applica lo stesso trattamento economico previsto per i pari grado e pari anzianità di servizio dell'Arma dei carabinieri stabilito dall'articolo 1, lettera a), della legge 20 marzo 1984, n. 34, ad esclusione delle indennità mensili pensionabili di cui all'articolo 2 della stessa legge.

## ART. 2.

(Indennità giornaliera).

A decorrere dal 1° gennaio 1984, agli ufficiali e sottufficiali destinatari delle indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è attribuito un supplemento giornaliero di indennità operativa nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a quattro.

Per il personale militare addetto ai turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle dodici ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento è di lire 3.300.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza in luogo di cura e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

La misura dei compensi di cui ai commi precedenti è rideterminata con le stesse norme di cui all'articolo successivo.

## ART. 3.

*(Indicizzazione indennità operativa).*

Le indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, vengono rideterminate in misura percentuale agli aumenti di stipendio del personale militare delle Forze armate, secondo un calcolo medio sulle percentuali di aumento degli stipendi iniziali dei vari livelli.

## ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai tenenti colonnelli e gradi equiparati che abbiano incarichi di comando di reparti operativi a livello di battaglione o comando equipollente viene attribuita una indennità, per il solo periodo riferito all'incarico, pari al 60 per cento della indennità di funzione spettante ai colonnelli e gradi equiparati. Tale indennità è cumulabile con quelle previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e con quelle previste dall'articolo 2 della presente legge.

## ART. 5.

*(Delegiferazione dei trattamenti retributivi).*

A decorrere dal 1° luglio 1985, gli stipendi e le indennità di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, del personale militare delle Forze armate, fino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti triennialmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentito il parere del COCER. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto decreto è determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria con le stesse modalità e criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, valgono le norme previste dagli articoli 4 e seguenti della legge 20 marzo 1984, n. 34.

ART. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in 18,7 miliardi di lire in ragione d'anno si provvede: per il 1984 mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno: *a)* capitolo 4011, 8,5 miliardi; *b)* capitolo 4031, 3,4 miliardi; *c)* capitolo 4051, 6,8 miliardi; *d)* per gli anni 1985 e 1986 mediante analoghe riduzioni degli stessi o corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare occorrenti variazioni di bilancio.